

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ENRICO MEDI" GALATONE (LE)



Istituto Tecnico Tecnologico con Indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni Elettronica ed Elettrotecnica Istituto Professionale Servizi Commerciali (corsi diurni e serali) Istituto Professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy (Grafica multimediale)

Creatività e Tecnologia

Liceo Scientifico con Opzione Scienze Applicate

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(AGGIORNATO AL 27 settembre 2022)

NORME GENERALI

Art. 1 - Generalità

La Comunità Scolastica è composta dagli Alunni, dai Docenti, dal Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, dal Dirigente Scolastico e dai Genitori.

Art. 2 - Libertà di espressione

Ogni componente della Comunità Scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di avere rispetto della propria dignità da parte di tutti gli altri componenti.

Art. 3 - Rispetto per tutti

Ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di rispettare le convinzioni e la dignità di tutti coloro che vivono nella scuola.

Art. 4 - Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Enrico Medi" di Galatone esercita le funzioni che sono ad esso attribuite dalle norme vigenti, e risponde all'esigenza di avere un organismo collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, in un'ottica di dialogo e partecipazione democratica.

Art. 5 - Organi collegiali della scuola

Gli organi collegiali esercitano le loro funzioni nello spirito e secondo i principi democratici della Costituzione Repubblicana e tendono ad una formazione umana e culturale, ad una chiara consapevolezza civile, sociale, politica e ad una preparazione tecnica e professionale all'altezza delle esigenze del mondo economico-produttivo.

Art. 6 - Beni ed arredi

Gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico sono beni della comunità. Tutti hanno il dovere di rispettarli e di averne cura, come fattore importante della qualità della vita scolastica.

Art. 7 - Ammanchi e/o danneggiamenti

Ammanchi o danneggiamenti saranno risarciti da coloro che li hanno provocati, salvo eventuali maggiori sanzioni previste dalla legge. Ove non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che si sono serviti della struttura danneggiata. L'alunno che riscontra anomalie o guasti ha l'obbligo di comunicarli al personale docente, pena l'addebitamento del danno eventualmente rilevato. La segnalazione dei danni avverrà a cura dei docenti e del personale ATA. La comunicazione va fatta per iscritto, con moduli prestampati, all'Ufficio Tecnico, che quantifica i danni e li comunica alla Giunta Esecutiva che attiva le procedure per il risarcimento attraverso l'imputazione delle somme al/ai responsabile/i attraverso l'applicativo ministeriale di riferimento. Le somme derivate saranno acquisite al bilancio dell'Istituto e destinate alle necessarie riparazioni.

Art. 8 - Beni incustoditi

L'Istituto non risponde dei beni, preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi. Sarà cura di ognuno cercare di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di fatti incresciosi anche mediante la vigilanza di tutti.

FREQUENZA, ASSENZE E GIUSTIFICHE

Art. 9 - Orario delle lezioni

L'orario di inizio delle lezioni è fissato, sulla base delle esigenze didattiche e dei bisogni degli studenti, ogni anno con delibera del Collegio dei Docenti nell'ambito dei tempi fissati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 10 - Frequenza delle lezioni

E' obbligatoria la frequenza regolare alle lezioni, esercitazioni e a tutte le altre attività (lavori di gruppo, interventi integrativi, ...) previste dalla normale attività curricolare.

Gli studenti sono tenuti al rispetto degli orari per consentire un corretto svolgimento dell'attività didattica e un funzionamento ordinato dell'Istituto.

Art. 11 - Ingresso degli studenti

L'ingresso degli studenti in Istituto avviene al suono del primo campanello alle ore **8.05**. Il suono del secondo campanello, alle ore **08.10**, segnala l'effettivo inizio della lezione e la chiusura dei cancelli d'ingresso secondari.

Il docente della prima ora, che deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni quindi alle 08.05, registrerà immediatamente e puntualmente le assenze e le giustificazioni degli allievi. Il docente della seconda ora registrerà le entrate in ritardo e le eventuali giustifiche.

Si rammenta infatti che l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi IN CLASSE (quindi non in sala docenti, atrio, corridoio) cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La mancata presenza degli insegnanti interessati non solo costituisce una violazione dell'orario di servizio, ma potrebbe comportare conseguenze di natura civile e penale in caso di eventuali incidenti degli alunni (ex artt. 2047 e 2048 c.c.). A tal fine, i docenti che fossero impediti da validi motivi a raggiungere puntualmente la sede scolastica, sono tenuti ad avvertire entro le ore 7.55 l'Ufficio di Segreteria e i Collaboratori del D.S. Sarà così possibile affidare la vigilanza ai docenti a disposizione (che devono presentarsi a scuola, come gli altri colleghi, cinque minuti prima delle lezioni) oppure al personale ausiliario. In caso di ritardato arrivo di un docente, i colleghi delle classi vicine, i Collaboratori del D.S. e lo stesso personale ausiliario si preoccuperanno di trovare adeguate forme di vigilanza. L'obbligo di sorveglianza degli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La Corte di Cassazione sez. III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula. L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici. La sentenza, ha ritenuto, infatti, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, consequentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Art. 12 - Puntualità

Gli studenti sono tenuti alla puntualità e a trovarsi in aula all'orario d'inizio delle lezioni.

Gli alunni minorenni che dovessero arrivare a scuola dopo le 8:10, oppure dopo le 15:30 per i corsi serali, potranno essere ammessi alle lezioni solo con un apposito permesso ottenuto presso il centralino e i relativi ingressi in ritardo saranno annotati sul Registro Elettronico. L'alunno o il genitore sono tenuti a giustificare il ritardo tramite l'applicazione del Registro Elettronico entro il giorno successivo.

L'ingresso alla seconda ora è consentito, per motivi eccezionali, solo in presenza delle giustifica dei genitori sempre attraverso il Registro Elettronico.

Per gli alunni maggiorenni l'ingresso in ritardo oppure alla seconda ora è consentito solo per gravi, documentati e comprovati motivi pertanto gli alunni maggiorenni che si presentano in ritardo a scuola senza giustificato motivo non sono ammessi alle lezioni.

Gli ingressi in ritardo, tranne quelli adeguatamente giustificatati da motivi eccezionali o cause di forza maggiore, possono dare luogo a provvedimenti disciplinari, dopo tre ritardi non giustificati si procede a contattare la famiglia e dopo cinque si procede all'ammonimento disciplinare con nota di comportamento sul Registro Elettronico.

Art. 13 - Uscite anticipate

Le uscite anticipate valide per tutto il corso dell'anno scolastico, valide per tutto il corso dell'anno scolastico sono consentite per seri e documentati motivi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, del Collaboratore Vicario, altro Collaboratore o altro personale individuato dal Dirigente Scolastico. Per le autorizzazioni saranno utilizzati appositi moduli dell'Istituto che saranno compilati in duplice copia e controfirmati dal genitore o da chi ne fa le veci. Una copia sarà recapitata in classe, l'altra sarà archiviata in Presidenza. Gli studenti minorenni possono uscire anticipatamente solo su richiesta personale del genitore o di chi ne fa le veci, per i maggiorenni si stabilirà un contatto con i genitori. L'uscita viene annotata su apposito registro da parte del Coordinatore di Classe.

(N.B.: si intendono "seri" o "gravi motivi" visite mediche specialistiche, improvviso ed evidente malore dell'allievo, per il quale si può consultare un presidio medico, lutti, incidenti, improvvisi ricoveri ospedalieri di familiari ecc.).

Art. 14 - Assenze

Le assenze devono essere giustificate, al rientro a scuola, tramite il registro elettronico. In caso di prolungate e/o saltuarie ma ripetute assenze (in numero ≥5) il coordinatore di classe avvisa la famiglia. Per le mancate giustificazioni (dopo tre giorni) il coordinatore di classe avviserà la famiglia al fine di verificarne veridicità e motivazioni.

Art. 15 - Assenze prolungate

Ogni assenza di durata superiore ai cinque giorni di lezione deve essere giustificata, se per malattia, con regolare certificato medico attestante la possibilità della riammissione, oppure, se per altri motivi, da uno dei genitori.

Nel periodo emergenziale, per le assenze di durata uguale o superiore a tre giorni di lezione, per malattia o per altro giustificato motivo, deve essere giustificata con certificato medico o con autodichiarazione della famiglia.

Art. 16 - Chiarimenti sulle assenze

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato ha facoltà di richiedere all'interessato o ai genitori ulteriori chiarimenti circa l'assenza e di considerarla eventualmente non giustificata.

Art. 17 - Astensioni collettive

Le astensioni collettive dalle lezioni sono ritenute lesive per il regolare svolgimento delle lezioni, vengono annotate sul registro Elettronico e per esse i genitori devono compilare nell'apposito spazio dell'applicativo Argo la giustifica con la seguente dicitura: "SONO A CONOSCENZA

DELL'ASSENZA DI MIO FIGLIO" (Collettiva). Per astensione collettiva si intende l'assenza del 50% + 1 degli alunni della classe. In caso di astensione collettiva, in giornate in cui sono state programmate verifiche scritte o orali, saranno convocati i genitori alla presenza del Coordinatore del Consiglio di Classe.

Art. 18 - Manifestazioni degli studenti

Si riconosce agli studenti o ad una loro delegazione il diritto di aderire a manifestazioni di portata nazionale o di rilevante importanza per la vita cittadina o per la comunità scolastica debitamente organizzate e autorizzate dalle forze dell'ordine, delle quali sia stato dato preavviso al dirigente Scolastico almeno tre giorni prima e purché queste assenze vengano giustificate come tali dai genitori. Nel caso di adesione della maggioranza della classe ad una manifestazione, le lezioni proseguiranno in forma di approfondimenti culturali o di revisione del programma già svolto.

Art. 19 - Assenze ingiustificate

Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi e metodici sono ritenuti lesivi del diritto allo studio e della qualità del rendimento scolastico; costituiscono altresì mancanza disciplinare di cui il Consiglio di Classe deve tenere conto nell'attribuzione del credito scolastico.

Art. 20 - Vigilanza sulle assenza

Il docente Coordinatore del Consiglio di Classe ha il dovere di vigilare sulle assenze, ritardi e giustificazioni; è tenuto a compilare il modulo appositamente predisposto e/o fonogrammi attraverso l'ufficio alunni, segnalando alle famiglie assenze reiterate, giustificazioni dubbie, assenze non giustificate, ritardi, ammonimenti e ogni altro elemento che leda la formazione dell'alunno e la sua partecipazione alla vita scolastica.

E' un costante punto di riferimento per gli studenti e funge da collegamento tra la scuola e la famiglia.

Art. 21 - Scioperi o assemblee del personale

In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale della scuola, previamente comunicati alle famiglie mediante circolare interna, la scuola declina ogni responsabilità civile e penale, qualora gli studenti vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni.

Art. 22- Impossibilità di sostituzione dei docenti

Qualora l'Istituto sia impossibilitato a provvedere alla sostituzione dei docenti assenti le classi potranno essere ammesse alla seconda ora o dimesse prima dell'orario ufficiale delle lezioni, previa comunicazione alle famiglie mediante avviso del giorno precedente. In mancanza di avviso del giorno precedente e per situazioni sorte nel corso della giornata il Dirigente Scolastico può anticipare l'uscita della classe qualora dovesse verificarsi l'impossibilità di assicurarne la sorveglianza.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Art. 23-Vigilanza durante l'attività didattica

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni fino al suo ritorno. Anche al fine di evitare ogni discontinuità nella vigilanza, tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

Art. 24- Uscita dall'aula degli studenti durante le lezioni

L'insegnante consente allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario. Non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta, fatta eccezione per casi SERIAMENTE motivati. Nel caso in

cui si verificasse la presenza immotivata di alunni nei corridoi o negli atri, i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvertire il docente presente in classe, i collaboratori del d. s. o il dirigente scolastico.

Art. 25-Cambio d'ora

Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Il docente che ha terminato il proprio orario di servizio rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva e, in caso di prolungato ritardo da parte di quest'ultimo, provvede ad affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza ai collaboratori del D.S., o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza per l'eventuale sostituzione. Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2ⁿ ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente.

Art. 26-Vigilanza durante la ricreazione

Le modalità di svolgimento della ricreazione saranno valutate e deliberate annualmente dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, sulla base della numerosità delle classi, degli spazi utili, della garanzia di sicurezza e della disponibilità del personale tutto.

Art. 27- Vigilanza al termine dell'ultima ora di lezione e in orario extracurriculare

Al termine dell'ultima ora giornaliera di lezione i docenti sono tenuti ad accompagnare all'esterno gli alunni ed accertarsi che nelle aule non è rimasto nessuno. Gli alunni coinvolti nelle attività didattiche pomeridiane (progetti, corsi di recupero, PON, ecc.), non possono sostare nelle aule dei piani, in attesa dell'inizio delle attività di cui innanzi. La sosta sarà consentita esclusivamente al Piano terra.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Art. 28 - Diritto di assemblea

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, del diritto di associazione, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte secondo le modalità previste dai successivi punti:

- Le assemblee costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- 2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
- 3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto si svolgerà in un'unica giornata. L'Assemblea sarà presieduta dai rappresentanti di Istituto. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe devono esprimere un comitato studentesco d'istituto composto da un rappresentante per ogni classe.
- 4. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
- 5. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe, richiesta al Dirigente Scolastico o al Collaboratore Vicario almeno tre giorni prima e controfirmata dai docenti delle ore interessate, non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, oppure, in orario curricolare, per eccezionali motivi di urgenza. Il Docente è tenuto a presenziare all'assemblea di classe, a vigilare per il regolare svolgimento della stessa e a interromperla nel momento in cui dovesse degenerare.
- 6. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, oltre alla trattazione di argomenti inerenti le attività curriculari ed extracurriculari, possono essere affrontate tematiche di

carattere sociale, culturale, artistico e scientifico sia attraverso la guida degli insegnanti e l'utilizzo di materiale audiovisivo che attraverso l'apporto specifico di esperti esterni. La partecipazione di questi ultimi deve essere preventivamente concordata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico su delega annuale del consiglio d'Istituto. L'Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

- 7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- 8. Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- 9. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento immediatamente dopo le votazioni per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. Tale regolamento viene inviato in visione al consiglio di istituto stesso.
- 10. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta dei rappresentanti di classe o del 10% degli studenti.
- 11. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati, almeno dieci giorni prima, al dirigente scolastico che si riserva il diritto di concessione.
- 12. Il comitato studentesco e il presidente eletto dall'assemblea, garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- 13. Il dirigente scolastico ha potere di interrompere l'assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
- 14. I verbali delle singole assemblee devono essere prodotti e consegnati al dirigente scolastico entro i due giorni successivi allo svolgimento delle riunioni. La mancata presentazione di tale verbale impedisce lo svolgimento di una successiva assemblea.
- 15. Durante le assemblee nessun alunno deve circolare nell'istituto se non autorizzato da uno dei componenti del Comitato Studentesco che per l'occasione avrà anche la funzione di Comitato d'Ordine individuato da un cartellino di riconoscimento.
- 16. L'assemblea dei rappresentanti di classe può essere concessa dal dirigente scolastico, su motivata richiesta degli stessi o dei rappresentanti degli alunni eletti nel Consiglio d'Istituto.

BIBLIOTECA

Art. 29 - Biblioteca comune

Vi è una sola biblioteca comune ai professori e agli alunni, situata al piano primo del blocco A.

Art. 30 - Orario di funzionamento

L'orario di funzionamento è affisso sulla porta della biblioteca e comunicato con circolare interna ogni anno scolastico in base alla disponibilità del referente.

Art. 31 - Gestione della biblioteca

Soltanto il bibliotecario avrà cura di controllare l'inventario e la corretta collocazione dei libri nei vari armadi della biblioteca.

Art. 32- Prestiti

Il prestito viene concesso per una durata massima di venti giorni e per un massimo di due volumi per volta.

Art. 33 - Restituzione

Una settimana prima del termine delle lezioni il bibliotecario deve provvedere al recupero di tutti i testi dati in prestito.

Art. 34 - Risarcimento

I volumi non restituiti, distrutti o danneggiati devono essere risarciti dal titolare del prestito.

LABORATORI

Art. 35 - Rispetto e cura dei materiali

Durante l'attività didattica nei laboratori gli alunni, gli insegnanti e gli assistenti tecnici sono tenuti al rispetto e alla cura di tutto il materiale didattico.

Art. 36 - Controllo delle attrezzature

All'inizio ed al termine delle lezioni gli insegnanti e gli assistenti tecnici procederanno in presenza degli alunni al controllo delle attrezzature ad essi assegnate.

Art. 37- Difetti nei materiali

Ciascun alunno è tenuto a comunicare immediatamente all'insegnante qualunque difetto riscontrato nel materiale didattico o nelle attrezzature senza tentare di porvi rimedio.

Art. 38 - Regolamento dei laboratori

Ogni laboratorio avrà un Referente e il proprio regolamento ad integrazione del presente per le specifiche esigenze di sicurezza e di didattica. Nessun alunno può entrare nei laboratori se non in presenza dell'insegnante.

AULA MAGNA

Art. 39 - Uso dell'Aula Magna

L'Aula Magna è utilizzata per assemblee del Personale Docente, A.T.A., Studenti e Genitori previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 40 - Attività didattica

L'Aula Magna può essere utilizzata anche per l'attività didattica. E' necessario effettuare la prenotazione su un apposito modulo disponibile settimanalmente nella stessa aula.

Art. 41 - Uso pomeridiano

Per l'utilizzo durante le ore pomeridiane è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

SERVIZI DI SEGRETERIA

Art. 42- Orari di accesso agli uffici

Gli Studenti e i Genitori possono accedere in Segreteria in orari comunicati all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 43 - Modulistica

Per la richiesta e il ritiro dei certificati gli studenti devono rivolgersi al personale ausiliario del reparto di appartenenza presso il quale è disponibile la relativa modulistica.

Art. 44 - Pratiche

Per le pratiche che non possono essere evase tramite il personale ausiliario, gli studenti possono recarsi in segreteria solo nelle ore prestabilite e previa autorizzazione del docente dell'ora.

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (Vedere Allegato)

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 45 - Dialogo scuola-famiglia

I rapporti tra la scuola e la famiglia costituiscono un momento di rilevante importanza per una efficace azione educativa e la scuola offrirà occasioni di incontro collettivo ed individuale durante l'intero anno scolastico. In particolare sarà compito della Presidenza, o dei docenti coordinatori dei Consigli di Classe, esaminare con le famiglie i motivi di abituale inosservanza dei doveri scolastici per avviare le adeguate iniziative.

Art. 46 - Colloqui individuali

Ogni insegnante è a disposizione dei genitori o dei tutori degli alunni per colloqui individuali in un'ora settimanale fissata nell'orario scolastico previa prenotazione.

Art. 47 - Incontri scuola-famiglia

Durante l'anno scolastico si svolgeranno colloqui tra i docenti e i genitori degli alunni, secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato a tutte le famiglie.

Art. 48 - Assemblee dei genitori

Sono possibili assemblee dei genitori e del consiglio di classe in sede congiunta dietro richiesta scritta del docente coordinatore di classe, dei rappresentanti dei genitori o di almeno il 10% degli stessi.

Art. 49 - Comunicazioni del D.S. alle famiglie

Il Dirigente Scolastico comunicherà direttamente alle famiglie, secondo le modalità del caso, ogni fatto o comportamento che ritenga opportuno portare a loro conoscenza.

Art. 50 - Convocazione dei genitori

I genitori potranno essere convocati da uno o più insegnanti qualora questi lo ritengano necessario.

Art. 51- Colloqui dei genitori con il D.S.

I genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente Scolastico su appuntamento così come stabilito all'inizio di ogni anno scolastico.

COMPORTAMENTO

Art. 52- La disciplina

La disciplina all'interno e all'esterno dell'Istituto è, in primo luogo, affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non Docente, del Dirigente Scolastico.

Art. 53 – Comportamento

Ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di mantenere sempre un comportamento corretto, improntato al rispetto reciproco e coerente con l'Art. 1 del D.P.R. 249 del 1998, Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 54 - Uscite dalla classe

E' vietato allontanarsi dall'aula per recarsi in segreteria o in altre aule se non espressamente autorizzati. Vedi art. 24

Art. 55- Divieto di fumare

A norma delle vigenti disposizioni è assolutamente vietato fumare in tutti gli edifici scolastici (sia sede centrale che succursale), ivi compresi gli spazi esterni di pertinenza, delimitati dal muro di cinta.

Tutti coloro che vivono nella scuola sono tenuti rigorosamente al rispetto di questa norma, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Art. 56 - Ricreazione

Durante lo svolgimento dell'intervallo la vigilanza nelle aule didattiche e nei laboratori è affidata ai docenti della terza ora, dalle 11.00 alle 11.10. Nello stesso intervallo di tempo gli studenti non possono accedere ai bagni. Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dall'aula e circolare nel piano in cui è situata la classe di appartenenza, senza eludere la sorveglianza del docente e del personale ausiliario. L'uscita all'esterno è consentita durante la ricreazione solamente negli spazi autorizzati come da planimetria allegata. Negli spazi comuni ed esterni in cui gli alunni hanno accesso, la vigilanza è affidata al personale docente e ausiliario che avrà cura di posizionarsi in modo tale da poter avere la visuale della parte esterna ed interna ed interna simultaneamente.

Ciascuna classe deciderà quotidianamente, in accordo con il docente della terza ora, di rimanere sul piano o di raggiungere lo spazio comune esterno autorizzato, purché tale decisione coinvolga tutta la classe.

È fatto assoluto divieto di recarsi in spazi non autorizzati e segnalati come divieto di accesso e di transito per motivi di sicurezza. Chi non rispetta queste disposizioni rimane in classe per alcuni giorni.

Art. 57- Divieto di uso di telefoni cellulari

È vietato l'uso del telefono cellulare, durante le ore di servizio o di attività didattica salvo previa autorizzazione del docente in relazione all'attività didattica svolta. In caso di inadempienza da parte degli alunni il Docente ritira il cellulare e lo consegna in Presidenza con richiamo scritto sul registro elettronico. Il cellulare potrà essere recuperato solo da uno dei genitori.

Le stesse norme si applicano ad altri dispositivi elettronici (tablet, lettori mp3/mp4 ecc.) il cui uso non sia stato espressamente autorizzati dal docente per lo svolgimento di un'attività didattica.

La scuola condanna in modo particolarmente severo l'uso degli apparecchi elettronici qualora ricorrano le circostante di violazione della riservatezza per chi diffonde tramite Internet, WhatsApp, Social media o altri mezzi, immagini/audio/video con dati personali altrui non autorizzate, adottando le linee guida disposte dal MIUR.

Durante le prove di verifica, tutti gli studenti consegneranno il telefono cellulare al docente e lo riprenderanno al termine della prova, salvo diverse disposizioni del docente stesso.

DISCIPLINA

Art. 58 - Finalità educativa

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. (D.P.R. n. 249 del 24/06/98, Statuto delle studentesse e degli studenti, Art. 4, comma 2 e successive modifiche). Essi devono rappresentare delle sollecitazioni dirette a favorire il processo di maturazione dell'allievo al fine ultimo della costruzione della personalità di un cittadino consapevole e rispettoso delle norme del vivere civile e sono diretti ad ottenere che l'allievo:

- Si assuma consapevolmente la responsabilità dell'infrazione che ha commesso;
- Si renda conto del danno procurato a se stesso e alla collettività;
- Si riprometta di ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 59 - Sanzioni a carico degli alunni

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, od offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari, in ordine crescente di gravità:

- a) Richiamo orale;
- b) Richiamo scritto annotato con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
- c) Temporaneo allontanamento dalla frequenza delle lezioni
- d) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
- e) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo

Il richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressioni di lieve entità.

Il richiamo scritto viene applicato per violazioni di una certa entità e consiste in una nota motivata scritta dal Docente o dal DS sul registro elettronico di cui sarà data comunicazione alla famiglia. Il temporaneo allontanamento dalla frequenza delle lezioni viene irrogato dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'istituto.

Le sanzioni di cui ai punti d) ed e) vengono irrogate dal Consiglio di Istituto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del DPR 249/1998 e s.m.i.

Il Consiglio di classe quando esercita la competenza in materia disciplinare opera nella composizione allargata a tutte le componenti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi).

Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nella tabella allegata, che indica:

- · il dovere cui si fa riferimento
- · l'infrazione
- · la sanzione stabilita
- · l'organo competente a irrogarla

Nel caso di recidive, oppure nel caso in cui le infrazioni siano commesse da alunni dei corsi serali o maggiorenni, l'Organo disciplinare può irrogare la sanzione di maggiore gravità di cui all'elenco del primo comma del presente articolo, in relazione al numero ed alla gravità delle infrazioni.

Doveri	Comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari	Sanzione	Chi irroga la sanzione
Frequenza regolare e comportamento corretto che non comprometta il regolare svolgimento del curriculum	Assenze e ritardi ingiustificati	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente/ DS
	Uscite dall'aula reale e/o virtuale durante le lezioni o durante il cambio d'ora senza il preventivo esplicito permesso del docente	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente/ DS
		Dopo tre richiami allontanamento per due giorni	СС
	Uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento della lezione sia in presenza che a distanza	Ritiro temporaneo del dispositivo e richiamo scritto sul registro elettronico	Docente/DS
	presenza one a distanza	Dopo tre richiami allontanamento per un giorno	СС
	Falsificazioni di documenti scolastici o prove valutative svolte sia in presenza che a distanza	Allontanamento dalla comunità scolastica per tre giorni	СС
Rispetto degli altri	Interventi e comportamenti inopportuni durante le lezioni e interruzioni continue delle	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente/DS
	lezioni sia in presenza che a distanza	Dopo tre richiami allontanamento per un giorno	СС
	Non rispetto beni altrui	Richiamo scritto sul registro di classe e obbligo di riparazione di eventuali danni	Docente/DS
	Violazione del diritto individuale alla riservatezza (es. fotografia senza il	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente/DS

	I server a dell'intercente)		
	consenso dell'interessato) senza diffusione		
	Insulti o termini volgari rivolti ad altre persone della scuola sia in	Richiamo scritto sul registro elettronico	Docente/DS
	presenza che a distanza	Al secondo richiamo allontanamento dalla comunità scolastica per giorni due	СС
	Comportamenti che tendono consapevolmente ad irridere o offendere altre persone della scuola sia in presenza che a distanza	Allontanamento dalla comunità scolastica per tre giorni.	cc
	Offese verbali che esprimono discriminazione e intolleranza sia in presenza che a distanza	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre giorni a cinque giorni	CC
	Violazione del diritto individuale alla riservatezza (es. fotografia /video/audio) con diffusione sia in presenza che a distanza	Allontanamento dalla comunità scolastica da tre giorni a cinque giorni	CC
	Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui	Allontanamento dalla comunità scolastica da cinque giorni a quindici giorni	CC
	Atti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (**)	CI
	Atti di Bullismo e Cyberbullismo sia in presenza che a distanza	Allontanamento dalla comunità scolastica da cinque giorni a quindici giorni (CC
		Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (**)	CI
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	Violazione intenzionale delle norme di sicurezza vigenti	Allontanamento da tre a cinque giorni	CC
	Infrazione al divieto di fumare	Pagamento della sanzione definita per legge	DS
	Introduzione e/o assunzione a scuola di alcolici e/o droghe	Allontanamento da tre a cinque giorni	CC
	Infranzione al Regolamento ANTI -COVID 19	Allontanamento da tre a cinque giorni	CC
Rispetto dei beni, delle strutture e delle attrezzature	Non mantenimento della pulizia dell'ambiente	Richiamo scritto sul registro elettronico e obbligo di riparazione	Docente/DS
	Scritte o incisioni su muri porte o banchi	Richiamo scritto sul registro elettronico e obbligo di riparazione	Docente/DS

(**)
Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

Tale sanzione può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 60 - Titolari dell'azione disciplinare

Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, i docenti.

Il restante personale ha l'obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento.

Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico convoca lo studente autore della infrazione e i suoi genitori al fine di comunicare la contestazione degli addebiti.

La convocazione presso l'Organo disciplinare (Consigli di Classe o di Istituto) assolve alla predetta contestazione degli addebiti.

L'allievo può presentare al Dirigente scolastico una memoria scritta circa i fatti contestati. Anche i genitori dell'allievo possono integrare la predetta memoria scritta o presentarne una ulteriore.

Viene quindi convocato dal Dirigente Scolastico ai sensi DPR 235/2007 l'Organo disciplinare. Durante la seduta dell'Organo disciplinare si esaminano le contestazioni di addebito e qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato.

Si passa quindi all'audizione dello studente o all'esame di quanto ha dichiarato lo stesso autore dell'infrazione nella memoria scritta. Anche in questa sede possono essere ascoltati, insieme o separatamente dal figlio, i genitori dell'allievo.

I componenti dell'Organo disciplinare valutano quale sia l'effettiva responsabilità dello studente nel fatto contestato e in caso di accertata responsabilità definiscono la sanzione secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Tale deliberazione viene tempestivamente comunicata allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 61- Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- il Dirigente scolastico (o da un suo delegato) che lo presiede
- un docente, designato dal Consiglio d'istituto su proposta del Collegio docenti, e un membro supplente
- due studenti eletti dal Comitato studentesco, e due membri supplenti
- un genitore, eletto dal Comitato Genitori, e un membro supplente.

L'organo delibera in composizione perfetta (deliberazioni valide se sono presenti tutti i membri). Qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore, questi è sostituito da un membro supplente.

L'OG interviene sulle sanzioni disciplinari e sui conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l'O.G. convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista, qualora lo ritenga opportuno.

Le decisioni all'interno dell'O.G. vengono prese a maggioranza e non è ammessa l'astensione.

Lo scopo primario dell'O.G. è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'O.G. elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'OG, che resta in carica due anni, si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento.

L'organo di garanzia decide – su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse – anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 62 - Responsabilità civile

- 1. In applicazione del disposto di cui all'Art. 4 dello Statuto degli Studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
- 2. Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice civile alle quali si fa rinvio integralmente.
- 3. Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni sono comunque richiamati oralmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia certamente compreso l'autore, nel caso non abbiano provveduto ad una tempestiva segnalazione.
- 4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde, pur impegnandosi a sorvegliare i locali dove lo studente deve depositare gli indumenti per svolgere la normale attività didattica.

Art. 63 - Responsabilità penale

Nel caso in cui uno studente compia un atto che integri gli estremi di un reato, ferma restando l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto ai sensi DPR 235/2007.

Art. 64 - Disposizioni finali

- 1. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- 2. Copia del presente regolamento, unitamente a copia dello Statuto degli Studenti, dovrà essere consegnata a tutti gli allievi.

Art. 65 - Patto di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del

Patto di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica studenti e famiglie.

Art. 66 - Approvazione

Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Istituto.

Eventuali modifiche possono essere apportate con delibera dello stesso Organo, previa consultazione delle varie componenti.

Art. 67- Integrazione

Le norme esposte nel presente regolamento sono integrate dal Regolamento dello Svolgimento degli OOCC in modalità telematica, dal Regolamento GSuite e Politica e-safety e dal Regolamento DDI qui allegati.

Per l'anno scolastico 2020-2021, le norme contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, qui allegato, prevalgono su quelle dello stesso oggetto esposte nel presente regolamento.

Allegati

- 1. Regolamento dello svolgimento degli OOCC in modalità telematica
- 2. Regolamento GSUITE e Politica e-safety
- 3. Regolamento visite e viaggi di Istruzione
- 4. Regolamento palestra
- 5. Planimetrie e spazi autorizzati per la ricreazione
- 6. Regolamento DDI

Ultima variazione apportata con delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 27 settembre 2022

Indice generale del Regolamento di Istituto

NORME GENERALI	
Art. 1 - Generalità	1
Art. 2 - Libertà di espressione	1
Art. 3 - Rispetto per tutti	1
Art. 4 - Consiglio di Istituto	
Art. 5 - Organi collegiali della scuola	1
Art. 6 - Beni ed arredi	1
Art. 7 - Ammanchi e/o danneggiamenti	1
Art. 8 - Beni incustoditi	2
FREQUENZA, ASSENZE E GIUSTIFICHE	2
Art. 9 - Orario delle lezioni	2
Art. 10 - Frequenza delle lezioni	
Art. 11 - Ingresso degli studenti	
Art. 12 - Puntualità	
Art. 13 - Uscite anticipate	
Art. 14 - Assenze	
Art. 15 - Assenze prolungate	
Art. 16 - Chiarimenti sulle assenze	
Art. 17 - Astensioni collettive	
Art. 18 - Manifestazioni degli studenti	
Art. 19 - Assenze ingiustificate	
Art. 20 - Vigilanza sulle assenze	
Art. 21 - Scioperi o assemblee del personale	
Art. 22 - Impossibilità di sostituzione dei docenti	4
VIGILANZA DEGLI ALUNNI	
Art. 23-Vigilanza durante l'attività didattica	4
Art. 24- Uscita dall'aula degli studenti durante le lezioni	4
Art. 25- Cambio d'ora	
Art. 26- Vigilanza durante la ricreazione	
Art. 27- Vigilanza al termine dell'ultima ora di lezione e in orario extracurricolare	
ASSEMBLEE STUDENTESCHE	
Art. 28 - Diritto di assemblea	
BIBLIOTECA	
Art. 29 - Biblioteca comune	
Art. 30 - Orario di funzionamento	6
Art. 31 - Gestione della biblioteca	6
Art. 32- Prestiti	
Art. 33 - Restituzione	
Art. 34 - Risarcimento	
<u>LABORATORI</u>	
Art. 35 - Rispetto e cura dei materiali	
Art. 36 - Controllo delle attrezzature	
Art. 37 - Difetti nei materiali	
Art. 38 - Regolamento dei laboratori	
AULA MAGNA	
Art. 39 - Uso dell'Aula Magna	
Art. 40 - Attività didattica	
Art. 41 - Uso pomeridiano	
SERVIZI DI SEGRETERIA	
Art. 42 - Orari di accesso agli uffici	7

Art. 43 - Modulistica	
Art. 44- Pratiche	7
VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (Vedere Allegato)	
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA	8
Art. 45 - Dialogo scuola-famiglia	
Art. 46 - Colloqui individuali	
Art. 47 - Incontri scuola-famiglia	
Art. 48 - Assemblee dei genitori	
Art. 49 - Comunicazioni del D.S. alle famiglie	
Art. 50 - Convocazione dei genitori	
Art. 51 - Colloqui dei genitori con il D.S	8
COMPORTAMENTO	
Art. 52 – La Disciplina	8
Art. 53 - Comportamento	8
Art. 54- Uscite dalla classe	
Art. 55 - Divieto di fumare	8
Art. 56 - Ricreazione	
Art. 57 - Divieto di uso di telefoni cellulari	9
<u>DISCIPLINA</u>	9
Art. 58 - Finalità educativa	
Art. 59 - Sanzioni a carico degli alunni	12
Art. 60 -Titolari dell'azione disciplinare	
Art. 61 - Organo di Garanzia	13
Art. 62 - Responsabilità civile	13
Art. 63 - Responsabilità penale	
Art. 64 - Disposizioni finali	13
Art. 65 - Patto di corresponsabilità	13
Art. 66 - Approvazione	
Art. 67 - Integrazione	14
ALLEGATI	
1 Regolamento dello svolgimento degli OOCC in modalità telematica	

- Regolamento dello svolgimento degli OOCC in modalità telematica
 Regolamento GSUITE e Politica e-safety
- 3. Regolamento visite e viaggi di Istruzione4. Regolamento palestra
- 5. Planimetrie e spazi autorizzati per la ricreazione
- 6. Regolamento DDI